



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 10/05/2017

OGGETTO: Assegni di maternità dei Comuni (art. 74 c. 1 del D. Lgs. 151/2001 – misura intera) eventi 2016.
Approvazione elenco beneficiarie (n. 07) e non (n. 01).

Onere: € 0 = IVA compresa.

Premesso che l'art. 74 del D. Lgs. 151/2001, di recepimento dell'art. 66 della L. 448/98, ha regolamentato le diverse forme di tutela e sostegno della maternità e della paternità, in particolare prevedendo la concessione degli assegni di maternità dei comuni alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, che non beneficiano dell'indennità per lo stesso evento da enti previdenziali, sia in "misura intera" (comma 1) ovvero come "quota differenziale" (comma 6);

Tenuto conto di quanto disposto in materia di accesso alle prestazioni sociali - tra cui anche quelle di maternità - da parte dei cittadini di Paesi Terzi:

- dall'art. 27 D. Lgs. n. 251/2007 di recepimento della Direttiva 2004/83/CE (art. 28) e dagli artt. 2 e 4 del Regolamento CE 883/20054 (cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti, cittadino titolare di protezione sussidiaria, cittadino apolide e suoi familiari e superstiti);
- dagli artt. 19 e 23 del D. Lgs. 30/2007 di recepimento della direttiva 2004/38/CE (art. 24) (cittadini familiari del cittadino dell'Unione Europea o italiano);
- dall'art. 13 della L. 97/2013 a favore dei cittadini di Paesi Terzi titolari del Permesso di Soggiorno UE per Soggiornanti di Lungo Periodo;
- dall'art. 12 c. 1 lett. e) della direttiva 2011/98/UE (recepita nel ns. ordinamento con D. Lgs. 40/2014) in relazione ai cittadini di Paesi Terzi titolari di Permesso Unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e relative eccezioni così come indicato all'art. 1 c. 1 lett. b) del D. Lgs. 40/2014;
- dagli Accordi Euromediterranei per i cittadini/lavoratori del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia;
- dal Regolamento CE 883/2004 artt. 2, 3 e 4;
- dall'art. 1 del Regolamento UE 1231/2010 (cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, i suoi familiari e superstiti);

Considerato che la materia di cui trattasi è regolata, oltre che da disposizioni nazionali, anche da quelle europee che prevedono la parità di trattamento e il divieto di discriminazione per alcune categorie di cittadini di Paesi Terzi come sopra riportate;

Tenuto conto che in caso di contrasto tra la norma interna (statale) e il diritto dell'Unione Europea è prevista la disapplicazione della norma interna a favore della disposizione europea, in virtù dell'art. 11 della Costituzione Italiana e del principio della prevalenza del diritto dell'Unione come già chiarito da diverse sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, al fine di evitare inutili contenziosi giudiziari particolarmente onerosi per gli Enti locali;

Preso atto che le domande di maternità di cittadine di paesi terzi, se presentate sprovviste del titolo di soggiorno, perché in fase di rilascio/rinnovo, devono, però, essere corredate dalla ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta del titolo di soggiorno previsto dalla normativa;

Considerato che i Comuni, in virtù di quanto sopra indicato, tengono in sospeso le domande di cui sopra fino all'esibizione del titolo (in formato elettronico o cartaceo) da parte dell'interessata, eventualmente anche oltre il termine dei sei mesi previsti per il perfezionamento della pratica;

Tenuto conto che il Comune di Treviso ha approvato un'apposita convenzione con i CAAF presenti nel territorio per le elaborazioni relative alla richiesta di prestazioni agevolate a favore degli utenti residenti, tra cui anche la raccolta delle istanze relative agli assegni di cui in premessa;

Riscontrato che, anche in virtù di quanto sopra indicato, si sono regolarizzate n. **07** pratiche rispetto a quelle trasmesse dai CAAF, relative alla concessione degli assegni di cui in premessa per quanto riguarda quelli relativi alla cosiddetta “misura intera”;

Ritenuto, pertanto, di concedere il beneficio alle relative richiedenti, per l'importo indicato nel dispositivo, subordinandone il pagamento alla verifica da parte dell'Inps - in qualità di soggetto erogatore - circa l'eventuale presenza di altri benefici per lo stesso evento;

VISTO che la concessione dell'assegno è subordinata anche al possesso di “requisiti economici” e per le richieste presentate per gli eventi 2016 o 2017 il valore di riferimento diventa quello dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) - per le prestazioni rivolte ai minorenni (ISEE minorenni) del nucleo familiare della richiedente, così come definito dal Comunicato del Dipartimento delle Politiche per la Famiglia pubblicati nella G.U.R.I. n. 35 del 12/02/2016 (per il 2016) e n. 47 del 25/02/2017 (per il 2017);

VERIFICATO che, in relazione al “requisito del permesso di soggiorno” quello di n. **01** richiedente non è tra quelli previsti dalla normativa europea per l'accesso alle prestazioni sociali e ritenuto quindi di respingere la relativa domanda per la motivazione dettagliata nell'allegato;

Visto il disposto dell'art. 18 del D.P.C.M. 21.12.2000 n. 452 che stabilisce che gli assegni per il nucleo familiare e di maternità sono concessi ovvero respinti con provvedimento del Comune, che trasmette poi all'INPS l'elenco dei beneficiari ed i dati necessari per il pagamento degli assegni in quanto aventi diritto ai sensi di legge;

Viste le disposizioni contenute negli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DETERMINA

1. di dare atto che le domande presentate dalle richiedenti indicate nella prima parte dell'allegato al presente provvedimento, che forma parte integrante dello stesso, hanno i requisiti previsti ai sensi di legge (statale ed europea) per usufruire del diritto all'assegno di maternità dei comuni, per l'importo accanto a ciascuna indicato;
2. di dare atto che i benefici concessi con il presente provvedimento ammontano a complessivi € 11.861,15.= e saranno liquidati dall'INPS;
3. di respingere la richiesta della madre indicata nella seconda parte dell'allegato per la motivazione in premessa e accanto indicata;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto secondo quanto disposto dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. omettendo però quella dell'allegato elenco dei beneficiari ai sensi del comma 4 dell'art. 26 del citato decreto;
5. di trasmettere all'INPS, Istituto Nazionale Previdenza Sociale, sede di Treviso, secondo specifiche fornite dallo stesso Istituto, i dati delle beneficiarie e gli estremi necessari al pagamento dell'assegno, pagamento che potrà avvenire previa verifica - da parte del competente ufficio Prestazioni di sostegno al reddito dell'INPS - di eventuali erogazioni di indennità per lo stesso evento a favore delle beneficiarie di cui all'allegato;

6. di effettuare la comunicazione della concessione del beneficio, ovvero del diniego, alle relative richiedenti.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA